Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 104° — Numero 146**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 3 giugno 1963** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. 1961.

Istituzione di Istituti tecnici agrari statali in Massafra (Taranto) e San Severo (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione tecnica;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Visto l'art 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti a decorrere dal 1° ottobre 1961:

PUGLIE:

Taranto: *a*) Massafra, un Istituto tecnico agrario statale;

Foggia: *b*) San Severo, un Istituto tecnico agrario statale.

I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso i predetti Istituti sono indicati nelle tabelle *A* e *B* annesse al presente decreto, firmate d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

Alle istituzioni di cui al precedente articolo si applicano le norme stabilite dagli articoli 6, 7 e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Art. 3.

I contributi a carico dello Stato per il mantenimento degli Istituti suddetti sono fissati nella misura indicata nella tabella *C* annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 4.

L'onere della spesa derivante dall'attuazione del presente decreto graverà sul cap. 111 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1961-62 e nei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1961

GRONCHI

BOSCO — SCELBA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1963
Atti del Governo, registro n. 169, foglio n. 96. — VILLA

TABELLA *A*

Tabella organica dell'Istituto tecnico agrario di Massafra

Numero dei corsi completi: 1

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre e posti di ruolo	Incarichi retribuiti
1. Preside con insegnamento	1	—
2. Lingua italiana, storia ed educazione civica, geografia	1	—
3. Lettere italiane, storia ed educazione civica	1	—
4. Scienze naturali, Patologia vegetale, Entomologia agraria e relative esercitazioni	1	—
5. Matematica e Fisica	1	—
6. Agronomia e Coltivazioni (1)	1	—
7. Economia rurale, Estimo rurale ed Elementi di diritto agrario, Contabilità, Esercitazioni di economia, Estimo e Contabilità rurali	1	—
8. Chimica generale, inorganica e organica, Chimica agraria, Industrie agrarie, ed esercitazioni relative	1	—
9. Meccanica agraria, Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, Elementi di topografia e disegno relativo, Esercitazioni di meccanica agraria e Topografia	1	—
10. Religione	—	1
11. Zootecnica ed esercitazioni relative	—	1
12. Disegno	—	1
13. Lingua straniera	—	1
14. Insegnanti tecnici pratici	4	—
15. Insegnanti tecnici pratici (con funzioni di assistenti alle cattedre di cui ai numeri 6, 7, 8 e 9)	—	3
Personale amministrativo, di vigilanza e di servizio		
16. Segretario economo	1	—
17. Applicati di Segreteria	2	—
18. Censori di disciplina	3	—
19. Personale di servizio	7	—

(1) L'insegnante di Agronomia e Coltivazioni completa l'orario d'obbligo nelle eventuali classi o corsi collaterali.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

TABELLA *B*

Tabella organica dell'Istituto tecnico agrario di San Severo

Numero dei corsi completi: 1

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre e posti di ruolo	Incarichi retribuiti
1. Preside con insegnamento	1	—
2. Lingua italiana, storia ed educazione civica, geografia	1	—
3. Lettere italiane, storia ed educazione civica	1	—
4. Scienze naturali, Patologia vegetale, Entomologia agraria e relative esercitazioni	1	—
5. Matematica e Fisica	1	—
6. Agronomia e Coltivazioni (1)	1	—
7. Economia rurale, Estimo rurale ed Elementi di diritto agrario, Contabilità, Esercitazioni di economia, Estimo e Contabilità rurali	1	—
8. Chimica generale, inorganica e organica, Chimica agraria, Industrie agrarie, ed esercitazioni relative	1	—
9. Meccanica agraria, Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, Elementi di topografia e disegno relativo, Esercitazioni di meccanica agraria e Topografia	1	—
10. Religione	—	1
11. Zootecnia ed esercitazioni relative	—	1
12. Disegno	—	1
13. Lingua straniera	—	1
14. Insegnanti tecnici pratici	4	—
15. Insegnanti tecnici pratici (con funzioni di assistenti alle cattedre di cui ai numeri 6, 7, 8 e 9)	—	3
Personale amministrativo, di vigilanza e di servizio		
16. Segretario economo	1	—
17. Applicati di Segreteria	2	—
18. Censori di disciplina	3	—
19. Personale di servizio	7	—

(1) L'insegnante di Agronomia e Coltivazioni completa l'orario d'obbligo nelle eventuali classi o corsi collaterali.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

TABELLA *C*

Prospetto dei contributi per il funzionamento degli Istituti di istruzione tecnica statale istituiti a decorrere dal 1° ottobre 1961.

ISTITUTI	Contributo annuo dello stato
Istituto tecnico agrario di Massafra	L. 50.900.000
Istituto tecnico agrario di San Severo	» 50.900.000

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1963, n. 735.

Approvazione del regolamento recante la disciplina del servizio telegrafico diretto fra utenti telegrafici (telex).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Ritenuta l'opportunità di disciplinare il servizio telegrafico diretto fra utenti telegrafici (telex);
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

E' approvato l'unito regolamento concernente la disciplina del servizio telegrafico diretto fra utenti telegrafici (telex).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — RUSSO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1963
Atti del Governo, registro n. 170, foglio n. 1. — VILLA

Regolamento del servizio telegrafico diretto fra utenti telegrafici o servizio telex

Disposizioni di carattere generale

Art. 1.

Chiunque può chiedere di collegarsi alla rete telegrafica a commutazione automatica dell'Amministrazione P.T per lo scambio diretto e temporaneo di comunicazioni telegrafiche a mezzo di apparati telescriventi.

Art. 2.

La domanda intesa ad ottenere l'ammissione al servizio di cui al precedente articolo, redatta su di un apposito formulario predisposto dalla Amministrazione delle PP.TT., dovrà essere indirizzata al Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente per territorio e contenere le seguenti indicazioni

a) generalità e domicilio del richiedente (o denominazione e sede della ditta, società, ente, istituto, ecc.);

b) il locale nel quale si chiede che vengano installate le apparecchiature terminali;

c) ogni altro elemento che sia ritenuto utile ai fini della realizzazione dello allacciamento richiesto.

L'evasione delle singole domande di ammissione al servizio è effettuata in ogni Centrale secondo l'ordine di presentazione delle domande stesse.

A detto criterio è consentito derogare solo per motivi tecnici o di pubblico interesse, che saranno valutati da apposita Commissione da costituirsi con decreto dell'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni, composta di tre funzionari della carriera direttiva aventi qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Art. 3.

L'utente è responsabile dell'esattezza delle indicazioni atte a stabilire il canone dovuto. Nel caso di indicazioni inesatte, rilevate anche nel corso dell'utenza, che avessero portato all'applicazione di tariffe o canoni inferiori a quelli dovuti, l'utente è obbligato a versare all'Amministrazione la differenza tra le quote dovute e quella effettivamente versata con decorrenza dall'inizio dell'utenza.

Art. 4.

L'abbonamento al servizio telex, salvo i casi particolari di cui all'art. 24, ha la durata minima di un anno e decorre dalla data di ammissione al servizio.

Art. 5.

Ciascun utente è identificato da un numero di chiamata e da un indicativo. L'indicativo è scelto dall'utente e potrà comprendere al massimo otto caratteri.

Art. 6.

L'Amministrazione ha facoltà, qualora esigenze tecniche lo consiglino, di modificare il numero di chiamata mediante semplice preavviso scritto.

Art. 7.

Chi abbia prodotto domanda di ammissione al servizio telex dovrà corrispondere i contributi ed i canoni e costituire i depositi cauzionali previsti dal successivo art. 29 entro quindici giorni dalla data della comunicazione scritta con la quale l'Amministrazione delle PP.TT. invita l'utente al versamento. Ove il richiedente non provveda entro il suddetto termine, la domanda si intende annullata.

Art. 8.

L'Amministrazione o i suoi concessionari metteranno a disposizione dell'utente gli apparati telestampanti, il tavolo con il teleinseritore, i raccordi, gli eventuali accessori complementari richiesti dall'utente, nonchè le linee di collegamento alla rete telegrafica a commutazione automatica.

Art. 9.

Il richiedente che sia anche proprietario dell'immobile in cui deve installarsi il posto telex, ha l'obbligo di concedere gratuitamente alla Amministrazione delle PP.TT l'appoggio dei sostegni ed il passaggio delle condutture, fili e qualsiasi altro impianto nell'immobile di sua proprietà.

In ogni altro caso, saranno applicabili le disposizioni contenute all'art. 181, comma quarto, del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645.

Art. 10.

L'Amministrazione delle PP.TT. od i suoi concessionari rimarranno proprietari delle linee, delle apparecchiature o dei raccordi suddetti, eseguiranno gli impianti e ne cureranno la manutenzione per assicurarne il funzionamento continuo ed efficiente.

Art. 11.

Saranno a carico dell'utente la fornitura della corrente elettrica come pure le spese necessarie per l'esercizio dell'apparato telestampante, la sostituzione dei nastri, la fornitura della carta, inchiostro, stampati e quanto altro occorra per l'utilizzazione dell'impianto.

Art. 12.

E' fatto divieto all'utente di aprire, smontare o comunque manomettere gli impianti stessi e di effettuare derivazioni interne senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione delle PP.TT. o dei suoi concessionari.

L'Amministrazione delle PP.TT. od i suoi concessionari, in caso di accertata inosservanza del divieto di cui sopra, hanno facoltà di disporre — previa contestazione — la rimessa in pristino degli impianti a totale spesa dell'utente.

Art. 13.

L'utente deve conservare e custodire i materiali messi a sua disposizione con ogni diligenza. Egli ne risponde anche nel caso di danneggiamento o distruzione da parte di terzi, salvo i casi di forza maggiore da provarsi a cura e spese dello utente.

L'utente, nell'esercizio del servizio telex, dovrà attenersi alle norme tecniche di manipolazione stabilite dall'Amministrazione delle PP.TT.

Art. 14.

L'amministrazione delle PP.TT. nel disciplinare richiederà l'esonero dalle responsabilità dei danni arrecati a persone od a cose che possano derivare o incidentalmente essere causati da contatti di conduttore con apparecchiature terminali installate presso l'utente.

Art. 15.

L'utente può richiedere il trasloco degli impianti mediante lettera raccomandata diretta al Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente per territorio. L'Amministrazione delle PP.TT. ove non ostino ragioni d'ordine tecnico, ha l'obbligo di provvedere al trasferimento degli impianti ed al ripristino del collegamento nel luogo indicato dall'utente, entro 60 giorni dalla data della lettera di cui al precedente comma.

Qualora esigenze tecniche non permettano di eseguire il trasloco entro il suddetto termine, l'utente ha facoltà di disdire il rapporto di utenza in corso, con diritto al rimborso della quota-parte dei canoni e dei depositi cauzionali previsti nel successivo art. 29, ferma restando la condizione di cui al precedente art. 4.

Art. 16.

Per il servizio di corrispondenza telegrafica diretta fra utenti valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Regolamento telegrafico internazionale, le disposizioni del Codice postale e delle telecomunicazioni e del relativo Regolamento di esecuzione, nonchè le modificazioni ed integrazioni che possano in seguito essere emanate.

Art. 17.

L'Amministrazione delle PP.TT., previo parere del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, ha facoltà di richiedere all'utente la costituzione di uno o più posti supplementari ove il traffico scambiato dall'utente stesso sia di volume tale da pregiudicare il normale svolgimento del servizio di comunicazione.

In caso di non ottemperanza all'invito, l'Amministrazione stessa ha facoltà di non rinnovare l'utenza. Gli impianti supplementari devono essere installati nello stesso appartamento, ufficio o stabilimento dell'utente ove è sito il posto principale.

Ogni impianto che venisse posto o lasciato in locali occupati da persone diverse dall'utente del posto principale non è ritenuto supplementare e dà luogo ad un nuovo rapporto di utenza, salvo l'applicazione dei provvedimenti previsti al precedente art. 3.

Art. 18.

La corrispondenza scambiata dall'utente deve riguardare esclusivamente gli affari di sua pertinenza ed è quindi vietata qualsiasi corrispondenza per conto di terzi.

L'impianto non può essere messo a disposizione di terzi.

In caso di infrazione accertata e regolarmente contestata, l'Amministrazione delle PP.TT. potrà applicare una penale in misura non superiore all'importo della cauzione. In caso di recidiva sarà applicata una penale in misura pari all'importo della cauzione e l'Amministrazione stessa potrà anche procedere alla risoluzione anticipata del rapporto di utenza salva la eventuale applicazione delle sanzioni previste dal Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 e successive modificazioni ed integrazioni, senza essere tenuta a corrispondere risarcimenti o indennizzi di sorta, nè a rimborsare i canoni anticipati.

Art. 19.

Ai sensi dell'art. 7 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, l'Amministrazione delle PP.TT. non assume alcuna responsabilità per le irregolarità che possono eventualmente verificarsi nello svolgimento del servizio telex.

Art. 20.

L'esercizio del servizio telex è soggetto a verifiche e controlli da parte dell'Amministrazione delle PP.TT. L'utente è obbligato a dare libero accesso nei propri uffici agli incaricati dell'Amministrazione stessa muniti di apposita autorizzazione allo scopo di vigilare sulla esatta osservanza degli obblighi assunti dall'utente medesimo.

Art. 21.

L'Amministrazione delle PP.TT. consegna gratuitamente ai propri utenti una copia dell'annuario contenente la lista degli utenti della rete telex nazionale. A richiesta l'Amministrazione delle PP.TT. potrà fornire altre copie dello stesso annuario, come pure gli Annuari delle reti estere, verso il pagamento delle somme che saranno stabilite dall'Amministrazione stessa.

L'Amministrazione delle PP.TT. non assume alcuna responsabilità in caso di errori od omissioni eventualmente contenuti nella pubblicazione di cui al precedente comma.

L'annuario telex comprende due distinte liste: una alfabetica degli utenti classificati per località ed una alfabetica degli indicativi.

L'utente ha diritto di chiedere che siano inserite gratuitamente nelle due liste le indicazioni strettamente necessarie alla propria individuazione.

Rinnovo e disdetta delle utenze al servizio telex

Art. 22.

L'utenza al servizio telex si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non è disdetta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento diretta al Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente per territorio, almeno tre mesi prima della scadenza.

Dopo il primo anno di esercizio, l'utenza può essere disdetta in qualsiasi momento con preavviso di tre mesi. In tal caso, l'utente ha diritto al rimborso delle quote-parti dei canoni relativi al periodo successivo ai novanta giorni di preavviso saranno anche rimborsati, sempreché l'utente abbia ottemperato a tutti gli obblighi stabiliti, i depositi cauzionali previsti a norma del successivo art. 29.

Art. 23.

L'utente è obbligato a sottostare, anche nel corso del rapporto di utenza a tutte le modifiche di tariffe o condizioni che fossero disposte dalla Amministrazione delle PP.TT. In caso di aumento delle tariffe, sarà però in facoltà dell'utente che non intendesse accettare detto aumento, di darne comunicazione all'Amministrazione delle PP.TT al più tardi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento. In tale circostanza, l'utenza è disdetta di pieno diritto a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello della data di partecipazione da parte dell'utente, e la Amministrazione stessa provvederà al rimborso dei canoni eventualmente già corrisposti per il periodo di mancata utilizzazione del collegamento.

Allacciamenti telex temporanei

Art. 24.

L'Amministrazione delle PP.TT ha facoltà di mettere a disposizione degli organizzatori di congressi, mostre, manifestazioni artistiche, sportive, culturali e simili, allacciamenti telex per periodi inferiori ad un anno.

Le condizioni saranno di volta in volta stabilite dall'Amministrazione stessa tenendo conto del carattere delle manifestazioni stesse e delle spese sostenute per la realizzazione temporanea delle installazioni e delle relative apparecchiature.

Servizi speciali

Art. 25.

L'Amministrazione delle PP.TT. ha facoltà di autorizzare gli utenti del servizio telex ad effettuare la trasmissione dei propri telegrammi all'Ufficio telegrafico centrale per il successivo inoltro a destinazione ed a ricevere, per lo stesso mezzo, telegrammi indirizzati agli utenti medesimi.

I telegrammi trasmessi dagli utenti telex agli uffici telegrafici centrali sono soggetti alla stessa tassazione dei telegrammi accettati agli sportelli dell'Amministrazione delle PP.TT., con le sopratasse previste per tale servizio.

Art. 26.

L'Amministrazione delle PP.TT., sentito il Consiglio di Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, può istituire e gestire propri posti pubblici telex. A mezzo di detti

posti pubblici, chiunque può trasmettere e ricevere comunicazioni da e per qualsiasi utente allacciato alla rete nazionale od internazionale.

Le chiamate ricevute dai posti pubblici ed indirizzate ad utenti non presenti vengono rifiutate.

Gli orari di apertura dei posti pubblici previsti al presente articolo sono stabiliti dall'Amministrazione delle PP.TT tenendo conto delle necessità locali.

Tariffe, canoni, depositi cauzionali

Art. 27.

Le tariffe da applicare per il servizio telex nazionale, da determinarsi ai sensi dell'art. 8 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, potranno prevedere la misura dell'importo che l'utente dovrà annualmente corrispondere per garantire un traffico minimo.

Art. 28.

Le tasse generali terminali e di transito italiane per le comunicazioni internazionali sono stabilite con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, in base alle Convenzioni internazionali o ad accordi con le Amministrazioni interessate, a norma dell'art. 9 del Codice P.T.

Art. 29.

La misura e le modalità di versamento dei contributi e dei canoni relativi all'uso degli impianti messi a disposizione dell'utente, come pure dei depositi cauzionali da costituire a garanzia degli obblighi assunti dall'utente stesso, sono stabiliti con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione delle PP. e TT.

Interruzioni, sospensioni di ufficio

Art. 30.

Nei casi di interruzioni del collegamento telex per cause non imputabili all'Amministrazione delle PP.TT. e che oltrepassino i cinque giorni consecutivi, l'utente ha diritto al rimborso della quota-parte dei canoni annui commisurata al periodo di interruzione, dedotti i primi cinque giorni.

Art. 31.

Per ragioni di interesse pubblico o di ordine tecnico, l'Amministrazione delle PP.TT. può in qualsiasi momento sospendere totalmente o parzialmente il servizio telex senza che l'utente possa pretendere indennità di sorta, salvo il rimborso della quota-parte dei canoni annui in misura proporzionale alla durata della sospensione.

Art. 32.

Il pagamento delle somme dovute a qualsiasi titolo alla Amministrazione delle PP.TT dovrà essere effettuato entro quindici giorni dalla scadenza, oppure entro quindici giorni dalla data della richiesta o dell'invio delle fatture da parte dell'Amministrazione stessa.

In caso di ritardato pagamento, l'utente dovrà corrispondere una indennità di mora pari al 5 % delle somme non versate.

Trascorso il termine massimo di trenta giorni, l'Amministrazione in parola potrà provvedere al ritiro delle apparecchiature installate presso l'utente ed a risolvere il rapporto di utenza, fermo restando il diritto ad esigerne quanto ad essa dovuto.

Art. 33.

I reclami devono essere presentati per iscritto, sotto pena di decadenza, entro lo stesso termine previsto al primo comma del precedente articolo 32.

Visto:

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
RUSSO

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1963, n. 736.

Soppressione dell'Archivio notarile mandamentale di Vetralla.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 29 giugno 1879, n. 4949, con il quale venne istituito l'Archivio notarile mandamentale di Vetralla (distretto notarile di Viterbo);

Vista la tabella *A* annessa al regio decreto 24 marzo 1923, n. 601, riguardante la circoscrizione giudiziaria del regno;

Visto l'art. 1 del regio decreto 24 marzo 1923, n. 602;

Visto l'art. 248 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Visto l'art. 3 della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Considerato che il comune di Vetralla non è più sede di mandamento;

Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

L'Archivio notarile mandamentale di Vetralla è soppresso.

Gli originali e le copie degli atti e documenti di qualsiasi natura, anteriori al 31 dicembre 1862 eventualmente conservati in detto Archivio, dovranno essere depositati nel competente Archivio di Stato; mentre quelli di data posteriore saranno depositati nello Archivio notarile distrettuale di Viterbo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1963

SEGNI

BOSCO

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1963
Atti del Governo, registro n. 170, foglio n. 22. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1963, n. 737.

Soppressione dell'Archivio notarile mandamentale di Nepi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 29 giugno 1879, n. 4949, con il quale venne istituito l'Archivio notarile mandamentale di Nepi (distretto notarile di Viterbo);

Viste le tabelle annesse al regio decreto 9 novembre 1891, n. 669, che determina il numero, la sede e la circoscrizione delle preture del regno;

Visto l'art. 1 del regio decreto 17 dicembre 1891, n. 685;

Visto l'art. 248 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Visto l'art. 3 della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Considerato che il comune di Nepi non è più sede di mandamento;

Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

L'Archivio notarile mandamentale di Nepi è soppresso.

Gli originali e le copie degli atti e documenti di qualsiasi natura, anteriori al 31 dicembre 1862 eventualmente conservati in detto Archivio dovranno essere depositati nel competente Archivio di Stato; mentre quelli di data posteriore saranno depositati nello Archivio notarile distrettuale di Viterbo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1963

SEGNI

Bosco

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *maggio* 1963
Atti del Governo, registro n. 170, *foglio n.* 20. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1963, n. **738.**

Soppressione dell'Archivio notarile mandamentale di Tuscania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 29 giugno 1879, n. 4949, con il quale venne istituito l'Archivio notarile mandamentale di Tuscania (distretto notarile di Viterbo);

Vista la tabella *A* annessa al regio decreto 24 marzo 1923, n. 601, riguardante la circoscrizione giudiziaria del regno;

Visto l'art. 1 del regio decreto 24 marzo 1923, n. 602;

Visto l'art. 248 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Visto l'art. 3 della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Considerato che il comune di Tuscania non è più sede di mandamento;

Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

L'Archivio notarile mandamentale di Tuscania è soppresso.

Gli originali e le copie degli atti e documenti di qualsiasi natura, anteriori al 31 dicembre 1862 eventualmente conservati in detto Archivio, dovranno essere depositati nel competente Archivio di Stato, mentre quelli di data posteriore saranno depositati nello Archivio notarile distrettuale di Viterbo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1963

SEGNI

Bosco

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *maggio* 1963
Atti del Governo, registro n. 170, *foglio n.* 21. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1963, n. **739.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di San Giorgio a Cremano (Napoli).

N. 739. Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di San Giorgio a Cremano (Napoli), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1963
Atti del Governo, registro n. 169, *foglio n.* 85. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1963, n. **740.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Berchidda (Sassari).

N. 740. Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Berchidda (Sassari), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1963
Atti del Governo, registro n. 169, *foglio n.* 83. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1963, n. **741.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola statale di avviamento professionale a tipo industriale maschile e femminile di Palena (Chieti).

N. 741. Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola statale di avviamento professionale a tipo industriale maschile e femminile di Palena (Chieti), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1963
Atti del Governo, registro n. 169, *foglio n.* 84. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1963, n. **742.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Leonardo, in frazione omonima del comune di Cutro (Catanzaro).

N. 742. Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Crotone in data 8 settembre 1962, integrato con due dichiarazioni del 5 novembre 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di San Leonardo, in frazione omonima del comune di Cutro (Catanzaro).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1963
Atti del Governo, registro n. 169, *foglio n.* 56. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1963, n. 743.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di procura, con sede in Roma, della Congregazione delle Suore della Natività di N.S.G.C.

N. 743. Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di procura, con sede in Roma, della Congregazione delle Suore della Natività di N.S.G.C.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1963
Atti del Governo, registro n. 169, foglio n. 57. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1963, n. 744.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Nicola, nel comune di Casal di Principe (Caserta).

N. 744. Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Aversa in data 8 settembre 1962, integrato con due dichiarazioni del 29 stesso mese ed anno, relativo alla erezione della Parrocchia di San Nicola, nel comune di Casal di Principe (Caserta).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1963
Atti del Governo, registro n. 169, foglio n. 55. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1963.

Nomina della Commissione consultiva del Parco nazionale dello Stelvio per il biennio 1963-64.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 8 e 9 della legge 24 aprile 1935, n. 740, riguardante la costituzione del Parco nazionale dello Stelvio;

Considerato che occorre provvedere alla nomina dei componenti la Commissione consultiva per il Parco nazionale dello Stelvio per il biennio 1963-1964;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Sono nominati componenti la Commissione per il Parco nazionale dello Stelvio, per il biennio 1963-1964, i signori:

Ranzi prof. dott. Silvio, docente di zoologia alla Università di Milano;

Tonzig prof. dott. Sergio, titolare dell'Istituto botanico dell'Università di Milano;

Moser dott. Luciano, ispettore generale del Corpo forestale dello Stato;

Nangeroni prof. dott. Giuseppe, ordinario di geografia all'Università del Sacro Cuore di Milano, esperto;

Forte dott. ing. Mario, direttore compartimentale delle FF. SS. di Milano, rappresentante del Ministero dei trasporti;

Beneo ing. Enzo, ispettore generale del Corpo delle miniere, direttore del Servizio geologico, rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

Balsamo dott. Ettore, rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Costa comm. Amedeo, vice presidente del C.A.I., rappresentante del Club Alpino Italiano;

Chiodi prof. ing. Cesare, presidente del Touring Club Italiano, rappresentante del T.C.I.;

il presidente della Giunta provinciale di Trento;

il presidente della Giunta provinciale di Bolzano;

il presidente della Giunta provinciale di Sondrio;

l'amministratore del Parco nazionale dello Stelvio.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1963

SEGNI

Rumor

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1963
Registro n. 1, foglio n. 372

(5422)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1963.

Ricostituzione del Consiglio di amministrazione del Centro italiano dei viaggi di istruzione degli studenti delle scuole secondarie e universitarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 1127, istitutiva del Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti delle scuole secondarie, modificata dalla legge 15 gennaio 1955, n. 487;

Vista la legge 5 novembre 1962, n. 1607, recante modificazioni alle citate leggi n. 1127 e n. 487;

Ritenuta la necessità di ricostituire il Consiglio di amministrazione del Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti delle scuole secondarie e universitarie;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

A decorrere dal 1° aprile 1963 e per la durata di un triennio il Consiglio di amministrazione del Centro italiano dei viaggi di istruzione degli studenti delle scuole secondarie e universitarie, è ricostituito come appresso:

Scaglia on. prof. Giovanni Battista, designato dal Ministro per la pubblica istruzione;

Comes dott. Salvatore, direttore generale, designato dal Ministro per la pubblica istruzione;

Marchese dott. Vittorio, direttore generale, designato dal Ministro per la pubblica istruzione;

Lepore dott. Oreste, direttore generale, designato dal Ministro per la pubblica istruzione;

Mugelli prof.ssa Clara, insegnante ordinaria nelle scuole secondarie statali, designata dal Ministro per la pubblica istruzione;

Migone dott. Bartolomeo, ambasciatore, designato dal Ministro per gli affari esteri;

Archi dott. Pio, Ministro plenipotenziario di 1a classe, designato dal Ministro per gli affari esteri;

Benazzo dott. Agostino, consigliere d'ambasciata, designato dal Ministro per gli affari esteri;

Renato dott. Giuseppe, vice prefetto, designato dal Ministro per l'interno;

Biggio dott. Giampaolo, consigliere di 2a classe, designato dal Ministro per il tesoro;

Bosco prof. Umberto, ordinario di lingua e letteratura italiana nella Facoltà di magistero dell'Università di Roma, in rappresentanza del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Cappuccio prof. Carmelo, ordinario di taliano e latino nel Liceo classico statale « Michelangelo » di Firenze, in rappresentanza del Consiglio superiore della pubblica istruzione e designato dalla 2a sezione del Consiglio stesso;

Spicci Franco, studente universitario, designato dal Ministro per la pubblica istruzione, sentite le organizzazioni rappresentative studentesche universitarie.

Il presente decreto sarà comunicato alal Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1963

SEGNI

GUI — PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1963
Registro n. 33 Pubblica istruzione, foglio n. 79

(5366)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1963.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita presentata dalla Compagnia di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazioni sulla vita, presentata dalla Compagnia di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze:

Tariffa n. 25, relativa all'assicurazione a premio annuo, di una rendita vitalizia differita su testa maschile, riversibile per la metà al decesso dell'assicurato in qualunque momento esso avvenga, sulla testa sopravvivente.

Roma, addì 18 marzo 1963

p. *Il Ministro*: GASPARI

(5303)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1963.

Iscrizione di alcune marche e radiazione di altre nella tariffa dei tabacchi lavorati esteri.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 19 dicembre 1958, n. 1085;

Vista la legge 11 aprile 1959, n. 137;

Vista la legge 21 ottobre 1960, n. 1314;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1962, n. 1592;

Visto il decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro in data 26 novembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1962, registro n. 8 Monopoli, foglio n. 106;

Ritenuto che occorre provvedere all'inquadramento, in base alle quote richieste dai fornitori, di alcuni nuovi tipi di tabacchi lavorati esteri, nella classificazione dei prezzi di tariffa di cui alle tabelle annesse ai decreti del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167 e 22 novembre 1962, n. 1592, nonchè alla radiazione di altri;

Decreta:

Art. 1.

Nelle classificazioni stabilite dalle tabelle *B*, *C* ed *E* annesse al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167 — tenuto conto della sostituzione della tabella *E* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1962, n. 1592 — i seguenti tipi di tabacchi lavorati di produzione estera, sono inquadrati nei prezzi di tariffa a fianco di ciascuno indicati:

TRINCIATI

(tariffa per l'inquadramento ed agli effetti doganali)

Olandesi:

Egberts 44 (20 buste da gr. 50 ciascuna): Lit. 9.250 il kg. più dazio;

Hollandia (20 buste da gr. 50 ciascuna): Lit. 9.000 il kg. più dazio;

Kilt Mixture (20 buste da gr. 50 ciascuna): Lit. 9.000 il kg. più dazio.

Tedeschi:

Orlik 1 mm (20 buste da gr. 50 ciascuna): Lit. 9.250 il kg. più dazio.

SIGARI

Olandesi:

Pikeur (200 pezzi da gr. 3,1 ciascuno): Lit. 16.000 il kg. convenzionale più dazio sul peso reale;

Royales (200 pezzi da gr. 6,6 ciascuno). Lit. 46.000 il kg. convenzionale più dazio sul peso reale.

Belgi:

Mercator Jupiter (200 pezzi da gr. 3,3 ciascuno): Lit. 12.000 il kg. convenzionale più dazio sul peso reale.

Tedeschi:

Salute (200 pezzi da gr. 4,2 ciascuno): Lit. 22.000 il kg. convenzionale più dazio sul peso reale;

Perle von Sumatra (200 pezzi da gr. 6,9 ciascuno): Lit. 33.000 il kg. convenzionale più dazio sul peso reale.

SIGARETTE

Provenienza C.E.E. e Paesi associati:

Olandesi:

Long Run F T : Lit. 16.500 il kg. convenzionale più dazio;

Rothmans King Size Filter: Lit. 18.000 il kg. convenzionale più dazio.

Belghe-Lussemburghesi:

Sprint Filter: Lit 13.750 il kg. convenzionale più dazio;

So long K.S.: Lit. 15.000 il kg. convenzionale più dazio;

Xanthia Moyen: Lit. 18.000 il kg. convenzionale più dazio;

Xanthia Filtra: Lit. 19.500 il kg. convenzionale più dazio;

Laurens Orange: Lit. 18.500 il kg. convenzionale più dazio;

Laurens Vert Filtra: Lit. 19.750 il kg. convenzionale più dazio.

Tedesche:

Collie 62 Filter: Lit. 17.250 il kg. convenzionale più dazio;

Ernte 23 Filter: Lit. 17.250 il kg. convenzionale più dazio;

Life: Lit. 17.250 il kg. convenzionale più dazio;

Reval: Lit. 17.250 il kg. convenzionale più dazio;

Lord Extra: Lit. 17.750 il kg. convenzionale più dazio;

Reyno: Lit. 18.500 il kg. convenzionale più dazio.

Greche:

Delos: Lit. 18.000 il kg. convenzionale più dazio;

Delos (Filter K.S.): Lit. 18.000 il kg. convenzionale più dazio.

Provenienza Paesi terzi:

Svizzere:

Turmac Super Twin: Lit. 18.500 il kg. convenzionale più dazio.

Art. 2.

I seguenti tipi di sigarette sono radiate dalla tariffa di vendita in Italia:

Americane:

Reyno Menthol Fresh F.K.S. Salem Filter New Port K.S.F.

Inglesi:

Rothmans King S.F

Svizzere:

Xanthia Xanthia Filtra - Laurens Orange Laurens Filtra Vert Turmac (K.S. Filtrex) - Muratti's Ambassador Filter.

Art. 3.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte **dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.**

Roma, addì 8 maggio 1963

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1963
Registro n. 10 Monopoli, foglio n. 213. — MONACELLI

(5307)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1963.

Applicazione della legge 5 luglio 1961, n. 580, nei confronti dei ministri di culto della Chiesa Evangelica Luterana in Italia.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 5 luglio 1961, n. 580, contenente norme sull'istituzione di un Fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia dei ministri di culti diversi dalla religione cattolica;

Vista la richiesta pervenuta, ai sensi dell'art. 20 della legge medesima, dal Concistoro della Chiesa Evangelica Luterana in Italia, ente di culto dotato di personalità giuridica riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1961, n. 676;

Considerato che il Concistoro, rappresentato dal Decano, è organo direttivo, amministrativo ed esecutivo della Chiesa Evangelica Luterana in Italia, cui compete il rilascio delle certificazioni e dei pareri ai sensi e per gli effetti degli articoli 4, 7 e 11 della legge;

Visto il verbale 27 aprile 1963, relativo alle intese raggiunte ai termini dell'art. 20 della legge sopra menzionata,

Decreta:

Art. 1.

E' data applicazione alla legge 5 luglio 1961, n. 580, nei riguardi dei ministri di culto della Chiesa Evangelica Luterana in Italia, con le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

All'atto dell'iscrizione al Fondo, per ogni ministro di culto deve essere esibita a cura del Concistoro la seguente documentazione:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato del Concistoro relativo all'avvenuta nomina del ministro di culto, indicante la decorrenza della nomina e la data di inizio del ministero in Italia.

Art. 3.

Il Concistoro trasmette alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale Servizio fondi speciali di previdenza, entro i primi dieci giorni successivi allo scadere di ciascun trimestre solare, un elenco collettivo delle variazioni e rispettive decorrenze verificatesi nel trimestre medesimo, per:

a) nuove nomine, con le complete generalità dei ministri di culto e relativa documentazione di cui al precedente art. 2;

b) cessazioni dall'obbligo dell'iscrizione, per compimento del settantesimo anno di età, per raggiungimento del diritto alla liquidazione della pensione di invalidità; per cessazione del ministro di culto dai ruoli della Chiesa Evangelica Luterana in Italia; per perdita della cittadinanza italiana; per avvenuto decesso.

Un primo elenco collettivo relativo ai ministri di culto ai quali è fatto obbligo dell'iscrizione al Fondo a partire dal 1° luglio 1960, e delle relative variazioni intervenute successivamente, è inviato dal Concistoro alla Direzione generale dell'Istituto della previdenza sociale Servizio fondi speciali di previdenza, entro dieci giorni dalla entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Il Concistoro provvede ad anticipare per conto dei singoli iscritti al Fondo, e con diritto di rivalsa nei confronti dei medesimi, i contributi di cui agli articoli 6 e 17 della legge citata, operandone trimestralmente il versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio fondi speciali di previdenza, in Roma.

Art. 5.

Ai fini della liquidazione della pensione ai ministri di culto, che si trovano nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 17 della predetta legge, il Concistoro trasmette all'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio fondi speciali di previdenza, un elenco dei ministri di culto pensionabili, allegando per ciascuno di essi i documenti indicati nel precedente art. 2.

Art. 6.

Il ministro di culto pensionato, che sia malato, impedito od assente dall'Italia, può delegare all'incasso della pensione un familiare od un altro ministro di culto appartenente alla sua stessa Chiesa ed iscritto al Fondo.

Art. 7.

Le quote di pensione che, ai sensi degli articoli 16 e 17 della citata legge, sono maturate a far tempo dal 1° luglio 1960 o sucessivamente, in caso di morte del ministro di culto anche se avvenuta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono riscuotibili dagli aventi diritto di successione.

Art. 8.

La facoltà di chiedere la sospensione dell'iscrizione al Fondo, ai sensi dell'art. 14 della legge citata, può essere esercitata dagli interessati entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 maggio 1963

Il Ministro: TAVIANI

(5340)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1963.

Applicazione della legge 5 luglio 1961, n. 580, nei confronti dei ministri di culto della Chiesa Evangelica Valdese.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 5 luglio 1961, n. 580, contenente norme sull'istituzione di un Fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia dei ministri di culti diversi dalla religione cattolica;

Vista la richiesta pervenuta, ai sensi dell'articolo 20 della legge medesima, dalla Tavola Valdese, ente morale di culto, istruzione e beneficenza, dotato di personalità giuridica per antico possesso di stato;

Considerato che la Tavola Valdese è l'organo direttivo ed amministrativo della Chiesa Evangelica Valdese, cui compete il rilascio delle certificazioni e dei pareri ai sensi e per gli effetti degli articoli 4, 7 e 11 della legge;

Visto il verbale 29 aprile 1963, relativo alle intese raggiunte ai termini dell'art. 20 della legge sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

E' data applicazione alla legge 5 luglio 1961, n. 580, nei riguardi dei ministri di culto della Chiesa Evangelica Valdese, con le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

All'atto dell'iscrizione al Fondo, per ogni ministro di culto deve essere esibita a cura della Tavola Valdese la seguente documentazione:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato della Tavola Valdese relativo all'avvenuta nomina del ministro di culto, indicante la decorrenza della nomina e la data di inizio del ministero in Italia.

Art. 3.

La Tavola Valdese trasmette alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio fondi speciali di previdenza, entro i primi dieci giorni successivi allo scadere di ciascun trimestre solare, un elenco collettivo delle variazioni e rispettive decorrenze verificatesi nel trimestre medesimo, per:

a) nuove nomine, con le complete generalità dei ministri di culto e relativa documentazione di cui al precedente art. 2;

b) cessazione dell'obbligo dell'iscrizione, per compimento del settantesimo anno di età; per raggiungimento del diritto alla liquidazione della pensione di invalidità; per cessazione del ministro dal ruolo tenuto dalla Tavola Valdese; per perdita della cittadinanza italiana; per avvenuto decesso.

Un primo elenco collettivo relativo ai ministri di culto ai quali è fatto obbligo dell'iscrizione al Fondo a partire dal 1° luglio 1960, e delle relative variazioni intervenute successivamente, è inviato dalla Tavola Valdese alla Direzione generale dell'Istituto della previdenza sociale - Servizio fondi speciali di previdenza, entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

La Tavola Valdese provvede ad anticipare per conto dei singoli iscritti al Fondo, e con diritto di rivalsa nei confronti dei medesimi, i contributi di cui agli articoli 6 e 17 della legge citata, operandone trimestralmente il versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio fondi speciali di previdenza, in Roma.

Art. 5.

Ai fini della liquidazione della pensione ai ministri di culto che si trovano nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 17 della predetta legge, la Tavola Valdese trasmette all'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio fondi speciali di previdenza, un elenco dei ministri di culto pensionabili, allegando per ciascuno di essi i documenti indicati nel precedente art. 2.

Art. 6.

Il ministro di culto pensionato, che sia malato, impedito od assente dall'Italia, può delegare all'incasso

della pensione un familiare od un altro ministro di culto appartenente alla sua stessa Chiesa ed iscritto al Fondo.

Art. 7.

Le quote di pensione che, ai sensi degli articoli 16 e 17 della citata legge, sono maturate a far tempo dal 1° luglio 1960 o successivamente, in caso di morte del ministro di culto anche se avvenuta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono riscuotibili dagli aventi diritto di successione.

Art 8.

La facoltà di chiedere la sospensione dell'iscrizione al Fondo, ai sensi dell'art 14 della legge citata, può essere esercitata dagli interessati entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 maggio 1963

Il Ministro: TAVIANI

(5341)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1963.

Applicazione della legge 5 luglio 1961, n. 580, nei confronti dei ministri di culto della Associazione Missionaria Evangelica Italiana.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 5 luglio 1961, n. 580, contenente norme sull'istituzione di un Fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia dei ministri di culti diversi dalla religione cattolica;

Vista la richiesta pervenuta, ai sensi dell'art. 20 della legge medesima, dal Comitato centrale dell'Associazione Missionaria Evangelica Italiana, ente di culto con sede in La Spezia;

Considerato che il Comitato centrale, rappresentato dal sovraintendente generale, è l'organo direttivo e rappresentativo della Associazione Missionaria Evangelica Italiana, cui compete il rilascio delle certificazioni e dei pareri ai sensi e per gli effetti degli articoli 4, 7 e 11 della legge;

Visto il verbale 11 aprile 1963, relativo alle intese raggiunte ai termini dell'art. 20 della legge sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

E' data applicazione alla legge 5 luglio 1961, n. 580, nei riguardi dei ministri di culto della Associazione Missionaria Evangelica Italiana, con le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

All'atto dell'iscrizione al Fondo, per ogni ministro di culto deve essere esibita a cura del Comitato centrale la seguente documentazione:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato del Comitato centrale relativo alla avvenuta nomina del ministro di culto, indicante la decorrenza della nomina e la data di inizio del ministero in Italia.

Art. 3.

Il Comitato centrale trasmette alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio fondi speciali di previdenza, entro i primi dieci giorni successivi allo scadere di ciascun trimestre solare, un elenco collettivo delle variazioni e rispettive decorrenze nel trimestre medesimo verificatesi, per:

a) nuove nomine; con le complete generalità dei ministri di culto e relativa documentazione di cui al precedente art. 2;

b) cessazione dall'obbligo dell'iscrizione, per compimento del settantesimo anno di età; per raggiungimento del diritto alla liquidazione della pensione di invalidità; per cancellazione del ministro di culto dall'elenco dell'AMEI; per perdita della cittadinanza italiana; per avvenuto decesso.

Un primo elenco collettivo relativo ai ministri di culto ai quali è fatto obbligo dell'iscrizione al Fondo a partire dal 1° luglio 1960, e delle relative variazioni intervenute successivamente, è inviato dal Comitato centrale alla Direzione generale dell'Istituto di previdenza sociale Servizio fondi speciali di previdenza, entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Il Comitato centrale provvede ad anticipare, per conto dei singoli iscritti al Fondo, e con diritto di rivalsa nei confronti dei medesimi, i contributi di cui agli articoli 6 e 17 della legge citata, operandone trimestralmente il versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio fondi speciali di previdenza, in Roma.

Art. 5.

Ai fini della liquidazione della pensione ai ministri di culto che si trovano nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 17 della predetta legge, il Comitato centrale trasmette all'Istituto nazionale della previdenza sociale Servizio fondi speciali di previdenza, un elenco dei ministri di culto pensionabili, allegando per ciascuno di essi i documenti indicati nel precedente art. 2.

Art. 6.

Il ministro di culto pensionato, che sia malato, impedito od assente dall'Italia, può delegare all'incasso della pensione un familiare od un altro ministro di culto appartenente alla sua stessa Chiesa ed iscritto al Fondo.

Art. 7.

Le quote di pensione che, ai sensi degli articoli 16 e 17 della citata legge, sono maturate a far tempo dal 1° luglio 1960 o successivamente, in caso di morte del ministro di culto anche se avvenuta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono riscuotibili dagli aventi diritto di successione.

Art. 8.

La facoltà di chiedere la sospensione dell'iscrizione al Fondo, ai sensi dell'art. 14 della legge citata, può essere esercitata dagli interessati entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 maggio 1963

Il Ministro: TAVIANI

(5337)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1963.

Applicazione della legge 5 luglio 1961, n. 580, nei confronti dei ministri di culto della Chiesa Evangelica Metodista d'Italia.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 5 luglio 1961, n. 580, contenente norme sull'istituzione di un Fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia dei ministri di culti diversi dalla religione cattolica;

Vista la richiesta pervenuta, ai sensi dell'articolo 20 della legge medesima, dal Comitato permanente della Chiesa Evangelica Metodista d'Italia, ente di culto dotato di personalità giuridica riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1961, n. 602;

Considerato che il Comitato permanente, rappresentato dal suo presidente, è l'organo direttivo e rappresentativo della Chiesa Evangelica Metodista d'Italia, cui compete il rilascio delle certificazioni e dei pareri ai sensi e per gli effetti degli articoli 4, 7 e 11 della legge;

Visto il verbale 11 aprile 1963, relativo alle intese raggiunte ai termini dell'art. 20 della legge sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

E' data applicazione alla legge 5 luglio 1961, n. 580, nei riguardi dei ministri di culto della Chiesa Evangelica Metodista d'Italia, con le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

All'atto dell'iscrizione al Fondo, per ogni ministro di culto deve essere esibita a cura del Comitato permanente la seguente documentazione:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato del Comitato permanente relativo all'avvenuta nomina del ministro di culto, indicante la decorrenza della nomina e la data di inizio del ministero in Italia.

Art. 3.

Il Comitato permanente trasmette alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio fondi speciali di previdenza, entro i primi dieci giorni successivi allo scadere di ciascun trimestre solare, un elenco collettivo delle variazioni e rispettive decorrenze verificatesi nel trimestre medesimo, per:

a) nuove nomine, con le complete generalità dei ministri di culto e relativa documentazione di cui al precedente art. 2;

b) cessazione dell'obbligo dell'iscrizione, per compimento del settantesimo anno di età; per raggiungimento del diritto alla liquidazione della pensione di invalidità; per cessazione del ministero in seno alla Chiesa Evangelica Metodista d'Italia; per perdita della cittadinanza italiana; per avvenuto decesso.

Un primo elenco collettivo relativo ai ministri di culto ai quali è fatto obbligo dell'iscrizione al Fondo a partire dal 1° luglio 1960, e delle relative variazioni intervenute successivamente, è inviato dal Comitato permanente alla Direzione generale dell'Istituto della previdenza sociale - Servizio fondi speciali di previdenza, entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Il Comitato permanente provvede ad anticipare per conto dei singoli iscritti al Fondo, e con diritto di rivalsa nei confronti dei medesimi, i contributi di cui agli articoli 6 e 17 della legge citata, operandone trimestralmente il versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio fondi speciali di previdenza, in Roma.

Art. 5.

Ai fini della liquidazione della pensione ai ministri di culto che si trovano nelle condizioni previste dal primo comma dell'articolo 17 della predetta legge, il Comitato permanente trasmette all'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio fondi speciali di previdenza, un elenco dei ministri di culto pensionabili, allegando per ciascuno di essi i documenti indicati nel precedente art. 2.

Art. 6.

Il ministro di culto pensionato, che sia malato, impedito od assente dall'Italia, può delegare all'incasso della pensione un familiare od un altro ministro di culto appartenente alla sua stessa Chiesa ed iscritto al Fondo.

Art. 7.

Le quote di pensione che, ai sensi degli articoli 16 e 17 della citata legge, sono maturate a far tempo dal 1° luglio 1960 o successivamente, in caso di morte del ministro di culto anche se avvenuta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono riscuotibili dagli aventi diritto di successione.

Art. 8.

La facoltà di chiedere la sospensione dell'iscrizione al Fondo, ai sensi dell'articolo 14 della legge citata, può essere esercitata dagli interessati entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 maggio 1963

Il Ministro: TAVIANI

(5336)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1963.

Applicazione della legge 5 luglio 1961, n. 580, nei confronti dei ministri di culto dell'Opera della Chiesa Cristiana dei Fratelli.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 5 luglio 1961, n. 580, contenente norme sulla istituzione di un Fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia dei ministri di culti diversi dalla religione cattolica;

Vista la richiesta pervenuta, ai sensi dell'art. 20 della legge medesima, dal Consiglio di amministrazione dell'Opera della Chiesa Cristiana dei Fratelli, ente di culto dotato di personalità giuridica riconosciuta con regio decreto 22 febbraio 1891;

Considerato che il Consiglio di amministrazione, rappresentato dal suo presidente, è l'organo direttivo e rappresentativo dell'Opera della Chiesa Cristiana dei Fratelli, cui compete il rilascio delle certificazioni e dei pareri ai sensi e per gli effetti degli articoli 4, 7 e 11 della legge;

Visto il verbale 26 aprile 1963, relativo alle intese raggiunte ai termini dell'art. 20 della legge sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

E' data applicazione alla legge 5 luglio 1961, n. 580, nei riguardi dei ministri di culto dell'Opera della Chiesa Cristiana dei Fratelli, con le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

All'atto dell'iscrizione al Fondo per ogni ministro di culto deve essere esibita a cura del Consiglio di amministrazione la seguente documentazione:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato del Consiglio di amministrazione relativo all'avvenuta nomina del ministro di culto, indicando la decorrenza della nomina e la data d'inizio del ministero in Italia.

Art. 3.

Il Consiglio di amministrazione trasmette alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale Servizio fondi speciali di previdenza, entro i primi dieci giorni successivi allo scadere di ciascun trimestre solare, un elenco collettivo delle variazioni e rispettive decorrenze verificatesi nel trimestre medesimo, per:

a) nuove nomine, con le complete generalità dei ministri di culto e relativa documentazione di cui al precedente art. 2;

b) cessazione dell'obbligo dell'iscrizione, per compimento del settantesimo anno di età; per raggiungimento del diritto alla liquidazione della pensione di invalidità; per cancellazione del ministro dall'elenco degli appartenenti alla Chiesa Cristiana dei Fratelli; per perdita della cittadinanza italiana; per avvenuto decesso.

Un primo elenco collettivo relativo ai ministri di culto ai quali è fatto obbligo dell'iscrizione al Fondo a partire dal 1° luglio 1960, e delle relative variazioni intervenute successivamente, è inviato dal Consiglio di amministrazione alla Direzione generale dell'Istituto della previdenza sociale - Servizio fondi speciali di previdenza, entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Il versamento dei contributi di cui agli articoli 6 e 17 della precitata legge viene effettuato trimestralmente da ogni singolo iscritto direttamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio fondi speciali di previdenza, in Roma.

Art. 5.

Ai fini della liquidazione della pensione ai ministri di culto, che si trovano nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 17 della predetta legge, il Consiglio di amministrazione trasmette all'Istituto nazionale della previdenza sociale Servizio fondi speciali di previdenza, un elenco dei ministri di culto pensionabili, allegando per ciascuno di essi i documenti indicati nel precedente art. 2.

Art. 6.

Il ministro di culto pensionato, che sia malato, impedito od assente dall'Italia, può delegare all'incasso della pensione un familiare od un altro ministro di culto appartenente alla sua stessa Chiesa ed iscritto al Fondo.

Art. 7

Le quote di pensione che, ai sensi degli articoli 16 e 17 della citata legge, sono maturate a far tempo dal 1° luglio 1960 o successivamente, in caso di morte del ministro di culto anche se avvenuta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono riscuotibili dagli aventi diritto di successione.

Art. 8.

La facoltà di chiedere la sospensione dell'iscrizione al Fondo, ai sensi dell'art. 14 della legge citata, può essere esercitata dagli interessati entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente decreto.

Art 9.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 maggio 1963

Il Ministro: Taviani

(5339)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1963.

Applicazione della legge 5 luglio 1961, n. 580, nei confronti dei ministri di culto della Chiesa Apostolica.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 5 luglio 1961, n. 580, contenente norme sull'istituzione di un Fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia dei ministri di culti diversi dalla religione cattolica;

Vista la richiesta pervenuta, ai sensi dell'art. 20 della legge medesima, dal Consiglio generale della Chiesa Apostolica, ente di culto con sede in Grosseto;

Considerato che il Consiglio generale è l'organo direttivo e rappresentativo della Chiesa Apostolica, cui compete il rilascio delle certificazioni e dei pareri ai sensi e per gli effetti degli articoli 4, 7 e 11 della legge;

Visto il verbale 11 aprile 1963, relativo alle intese raggiunte ai termini dell'art. 20 della legge sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

E' data applicazione alla legge 5 luglio 1961, n. 580, nei riguardi dei ministri di culto della Chiesa Apostolica con le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

All'atto dell'iscrizione al Fondo, per ogni ministro di culto deve essere esibita, a cura del Consiglio generale, la seguente documentazione:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato del Consiglio generale relativo alla avvenuta nomina del ministro di culto, indicante la decorrenza della nomina e la data di inizio del ministero in Italia.

Art. 3.

Il Consiglio generale trasmette alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio fondi speciali di previdenza, entro i primi dieci giorni successivi allo scadere di ciascun trimestre solare, un elenco collettivo delle variazioni e rispettive decorrenze verificatesi nel trimestre medesimo, per:

a) nuove nomine, con le complete generalità dei ministri di culto e relativa documentazione di cui al precedente art. 2;

b) cessazione dall'obbligo dell'iscrizione, per compimento del settantesimo anno di età; per il raggiungimento del diritto alla liquidazione della pensione di invalidità; per cessazione dal ministero pastorale secondo i ruoli del Consiglio generale; per perdita della cittadinanza italiana; per avvenuto decesso.

Un primo elenco collettivo relativo ai ministri di culto ai quali è fatto obbligo dell'iscrizione al Fondo a partire dal 1° luglio 1960, e delle relative variazioni intervenute successivamente, è inviato dal Consiglio generale alla Direzione generale dell'Istituto della previdenza sociale - Servizio fondi speciali di previdenza, entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Il Consiglio generale provvede ad anticipare per conto dei singoli iscritti al Fondo, e con diritto di rivalsa nei confronti dei medesimi, i contributi di cui agli articoli 6 e 17 della legge citata, operandone trimestralmente il versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio fondi speciali di previdenza, in Roma.

Art. 5.

Ai fini della liquidazione della pensione ai ministri di culto che si trovano nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 17 della predetta legge, il Consiglio generale trasmette all'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio fondi speciali di previdenza, un elenco dei ministri di culto pensionabili, allegando per ciascuno di essi i documenti indicati nel precedente art. 2.

Art. 6.

Il ministro di culto pensionato, che sia malato, impedito od assente dall'Italia, può delegare all'incasso della pensione un familiare od un altro ministro di culto appartenente alla sua stessa Chiesa ed iscritto al Fondo.

Art. 7.

Le quote di pensione che, ai sensi degli articoli 16 e 17 della citata legge, sono maturate a far tempo dal 1° luglio 1960 e successivamente, in caso di morte del ministro di culto anche se avvenuta prima della entrata in vigore del presente decreto, sono riscuotibili dagli aventi diritto di successione.

Art. 8.

La facoltà di chiedere la sospensione dell'iscrizione al Fondo, ai sensi dell'art. 14 della legge citata, può essere esercitata dagli interessati entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 maggio 1963

Il Ministro: TAVIANI

(5338)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1963.

Applicazione della legge 5 luglio 1961, n. 580, nei confronti dei ministri di culto della Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 5 luglio 1961, n. 580, contenente norme sulla istituzione di un Fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia dei ministri di culti diversi dalla religione cattolica;

Vista la richiesta pervenuta, ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, dal Comitato dell'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia, ente di culto, con sede in Roma;

Considerato che il Comitato, rappresentato dal suo presidente, è l'organo direttivo e rappresentativo dell'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia, cui compete il rilascio delle certificazioni e dei pareri ai sensi e per gli effetti degli articoli 4, 7 e 11 della legge;

Visto il verbale 13 maggio 1963, relativo alle intese raggiunte ai termini dell'art. 20 della legge sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

E' data applicazione alla legge 5 luglio 1961, n. 580, nei riguardi dei ministri di culto in relazione con la Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia, con le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

All'atto dell'iscrizione al Fondo, per ogni ministro di culto deve essere esibita a cura del Comitato dell'Unione la seguente documentazione:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato del Comitato dell'Unione relativo all'avvenuta nomina del ministro di culto, indicando la decorrenza della nomina e la data di inizio del ministero in Italia.

Art. 3.

Il Comitato dell'Unione trasmette alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio fondi speciali di previdenza, entro i primi dieci giorni successivi allo scadere di ciascun trimestre solare, un elenco collettivo delle variazioni e rispettive decorrenze verificatesi nel trimestre medesimo, per:

a) nuove nomine, con le complete generalità dei ministri di culto e relativa documentazione di cui al precedente art. 2;

b) cessazione dell'obbligo dell'iscrizione, per compimento del settantesimo anno di età; per raggiungimento del diritto alla liquidazione della pensione di invalidità; per cessazione del ministero in relazione con l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia; per perdita della cittadinanza italiana; per avvenuto decesso.

Un primo elenco collettivo relativo ai ministri di culto ai quali è fatto obbligo dell'iscrizione al Fondo a partire dal 1° luglio 1960, e delle relative variazioni intervenute successivamente, è inviato dal Comitato dell'Unione alla Direzione generale dell'Istituto della previdenza sociale Servizio fondi speciali di previdenza, entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Il Comitato dell'Unione provvede ad anticipare per conto dei singoli iscritti al Fondo, e con diritto di rivalsa nei confronti dei medesimi, i contributi di cui agli articoli 6 e 17 della legge citata, operandone trimestralmente il versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale Servizio fondi speciali di previdenza, in Roma.

Art. 5.

Ai fini della liquidazione della pensione ai ministri di culto che si trovano nelle condizioni previste dal primo comma dell'art 17 della predetta legge, il Comitato dell'Unione trasmette all'Istituto nazionale della previdenza sociale Servizio fondi speciali di previdenza un elenco di ministri di culto pensionabili, allegando per ciascuno di essi i documenti indicati nel precedente art 2.

Art. 6.

Il ministro di culto pensionato, che sia malato, impedito od assente dall'Italia, può delegare all'incasso della pensione un familiare od un altro ministro di culto appartenente alla sua stessa Chiesa ed iscritto al Fondo.

Art. 7

Le quote di pensione che, ai sensi degli articoli 16 e 17 della citata legge, sono maturate a far tempo dal 1° luglio 1960 o successivamente, in caso di morte del ministro di culto anche se avvenuta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono riscuotibili dagli aventi diritto di successione.

Art. 8.

La facoltà di chiedere la sospensione dell'iscrizione al Fondo, ai sensi dell'art. 14 della legge citata, può essere esercitata dagli interessati entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 maggio 1963

Il Ministro: TAVIANI

(5344)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1963.

Applicazione della legge 5 luglio 1961, n. 580, nei confronti dei ministri di culto della Associazione « Assemblee di Dio in Italia ».

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 5 luglio 1961, n. 580, contenente norme sull'istituzione di un Fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia dei ministri di culti diversi dalla religione cattolica;

Vista la richiesta pervenuta, ai sensi dell'articolo 20 della legge medesima dal Consiglio generale delle Chiese delle Assemblee di Dio in Italia, ente di culto dotato di personalità giuridica riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1959, n. 1349;

Considerato che il Consiglio generale delle Chiese, rappresentato dal suo presidente, è l'organo direttivo e rappresentativo dell'Associazione « Assemblee di Dio in Italia », cui compete il rilascio delle certificazioni e dei pareri ai sensi e per gli effetti degli articoli 4, 7 e 11 della legge;

Visto il verbale 13 maggio 1963, relativo alle intese raggiunte ai termini dell'articolo 20 della legge sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

E' data applicazione alla legge 5 luglio 1961 n. 580, nei riguardi dei ministri di culto della Associazione « Assemblee di Dio in Italia », con le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

L'iscrizione al Fondo dei ministri di culto della Associazione « Assemblee di Dio in Italia » avviene a cura dei ministri interessati, i quali devono presentare alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale Servizio fondi speciali di previdenza, la seguente documentazione:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato del Consiglio generale delle Chiese relativo all'avvenuta nomina del ministro di culto, alla sua appartenenza alle Assemblee di Dio, con la decorrenza della nomina, e la data di inizio del suo ministero in Italia.

Art. 3.

Il Consiglio generale delle Chiese trasmette alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale Servizio fondi speciali di previdenza entro i primi dieci giorni successivi allo scadere di ciascun trimestre solare, un elenco collettivo delle variazioni e rispettive decorrenze verificatesi nel trimestre medesimo, per:

a) nuove nomine, con le complete generalità dei ministri di culto e relativa documentazione di cui al precedente art. 2;

b) cessazione dall'obbligo dell'iscrizione, per compimento del settantesimo anno di età; per raggiungimento del diritto alla liquidazione della pensione di invalidità; per cessazione del ministero in seno alle Assemblee di Dio; per perdita della cittadinanza italiana; per avvenuto decesso.

Un primo elenco collettivo relativo ai ministri di culto ai quali è fatto obbligo dell'iscrizione al Fondo

a partire dal 1° luglio 1960, e delle relative variazioni intervenute successivamente, è inviato dal Consiglio generale delle Chiese alla Direzione generale dell'Istituto della previdenza sociale - Servizio fondi speciali di previdenza, entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Il versamento dei contributi di cui agli articoli 6 e 17 della precitata legge viene effettuato trimestralmente da ogni singolo iscritto direttamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio fondi speciali di previdenza, in Roma.

Art. 5.

Ai fini della liquidazione della pensione ai ministri di culto, che si trovano nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 17 della predetta legge, il Consiglio generale delle Chiese trasmette all'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio fondi speciali di previdenza, un elenco dei ministri di culto pensionabili, allegando per ciascuno di essi i documenti indicati nel precedente art. 2.

Art. 6.

Il ministro di culto pensionato, che sia malato, impedito od assente dall'Italia, può delegare all'incasso della pensione un familiare od altro ministro di culto appartenente alla sua stessa Chiesa ed iscritto al Fondo.

Art. 7.

Le quote di pensione che, ai sensi degli articoli 16 e 17 della citata legge, sono maturate a far tempo dal 1° luglio 1960 o successivamente, in caso di morte del ministro di culto anche se avvenuta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono riscuotibili dagli aventi diritto di successione.

Art. 8.

La facoltà di chiedere la sospensione dell'iscrizione al Fondo, ai sensi dell'art. 14 della legge citata, può essere esercitata dagli interessati entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 maggio 1963

Il Ministro: TAVIANI

(5343)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1963.

Applicazione della legge 5 luglio 1961, n. 580, nei confronti dei ministri di culto della Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 5 luglio 1961, n. 580, contenente norme sull'istituzione di un Fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia dei ministri di culti diversi dalla religione cattolica;

Vista la richiesta pervenuta, ai sensi dell'articolo 20 della legge medesima, dal Comitato dell'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno, ente di culto con sede in Roma;

Considerato che il Comitato, rappresentato dal suo presidente, è l'organo direttivo e rappresentativo della Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno, cui compete il rilascio delle certificazioni e dei pareri, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4, 7 e 11 della legge;

Visto il verbale 29 aprile 1963, relativo alle intese raggiunte ai termini dell'art. 20 della legge sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

E' data applicazione alla legge 5 luglio 1961, n. 580, nei riguardi dei ministri di culto dell'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno, con le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

All'atto dell'iscrizione al Fondo, per ogni ministro di culto deve essere esibita a cura del Comitato la seguente documentazione:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato del Comitato relativo all'avvenuta nomina del ministro di culto, indicante la decorrenza della nomina e la data di inizio del ministero in Italia.

Art. 3.

Il Comitato trasmette alla Direzione generale della previdenza sociale - Servizio fondi speciali di previdenza, entro i primi dieci giorni successivi allo scadere di ciascun trimestre solare, un elenco collettivo delle variazioni e rispettive decorrenze verificatesi nel trimestre medesimo, per:

a) nuova nomina, con le complete generalità dei ministri di culto e relativa documentazione di cui al precedente art. 2;

b) cessazione dall'obbligo dell'iscrizione per compimento del settantesimo anno di età; per raggiungimento del diritto alla liquidazione della pensione di invalidità; per cessazione del ministero in seno alle Chiese Avventiste; per perdita della cittadinanza italiana; per avvenuto decesso.

Un primo elenco collettivo relativo ai ministri di culto ai quali è fatto obbligo dell'iscrizione al Fondo a partire dal 1° luglio 1960, e delle relative variazioni intervenute successivamente, è inviato dal Comitato alla Direzione generale dell'Istituto della previdenza sociale - Servizio fondi speciali di previdenza, entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Il Comitato provvede ad anticipare per conto dei singoli iscritti al Fondo, e con diritto di rivalsa nei confronti dei medesimi, i contributi di cui agli articoli 6 e 17 della legge citata, operandone trimestralmente il versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio fondi speciali di previdenza, in Roma.

Art. 5.

Ai fini della liquidazione della pensione ai ministri di culto che si trovano nelle condizioni previste dal primo comma dell'articolo 17 della predetta legge, il

Comitato trasmette all'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio fondi speciali di previdenza, un elenco dei ministri di culto pensionabili, allegando per ciascuno di essi i documenti indicati nel precedente art. 2.

Art. 6.

Il ministro di culto pensionato, che sia malato, impedito od assente dall'Italia, può delegare all'incasso della pensione un familiare od un altro ministro di culto appartenente alla sua stessa Chiesa ed iscritto al Fondo.

Art. 7.

Le quote di pensione che, ai sensi degli articoli 16 e 17 della citata legge, sono maturate a far tempo dal 1° luglio 1960 e successivamente, in caso di morte del ministro di culto anche se avvenuta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono riscuotibili dagli aventi diritto di successione.

Art. 8.

La facoltà di chiedere la sospensione dell'iscrizione al Fondo, ai sensi dell'art. 14 della legge citata, può essere esercitata dagli interessati entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 maggio 1963

Il Ministro: TAVIANI

(5342)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1963.

Sostituzione di un componente del Comitato regionale dell'agricoltura e delle foreste per la Calabria.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il proprio decreto in data 12 agosto 1961, con cui si è provveduto alla nomina di nuovi componenti del Comitato regionale dell'agricoltura e delle foreste per la Calabria, a norma dell'art. 3, IV comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454;

Considerato che l'Alleanza nazionale dei contadini con nota n. 0959 del 6 maggio 1963 ha designato come proprio rappresentante, in seno al predetto Comitato regionale, il dott. Silipo Luigi, in sostituzione del sig. Stasi Leonardo;

Ritenuto di dover provvedere in conformità;

Decreta:

Ai fini previsti dall'art. 3, IV comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, il dott. Silipo Luigi è nominato componente del Comitato regionale dell'agricoltura e delle foreste per la Calabria, in sostituzione del signor Stasi Leonardo.

Roma, addì 20 maggio 1963

Il Ministro: RUMOR

(5201)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Siena

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 5723 in data 13 maggio 1963, il geom. Ermanno Sagginelli è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Siena.

(4894)

Approvazione della variante al piano regolatore generale del comune di Sestri Levante (Genova)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1963, registro n. 18 Lavori pubblici, foglio n. 396, è stata approvata la variante al piano regolatore del comune di Sestri Levante (Genova) per il prolungamento della passeggiata a mare di viale Rimembranza.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, ai sensi dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(4559)

Ulteriore proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Gessopalena (Chieti)

Con decreto ministeriale 10 maggio 1963, n. 2144, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Gessopalena, approvato con decreto ministeriale 22 giugno 1954 e prorogato con decreto ministeriale 12 novembre 1959, è ulteriormente prorogato fino al 22 giugno 1964.

(4671)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Baveno (Novara)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 gennaio 1963, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1963, reg. n. 18 Lavori pubblici, foglio n. 362, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Baveno (Novara).

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(4672)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Mansuè (Treviso)

Con decreto 27 aprile 1963, n. 261/1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno segnato nel catasto del comune di Mansuè (Treviso), alla Sezione B, foglio 1, mappale 89, di mq. 365, ed indicato nella planimetria rilasciata il 24 settembre 1962, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Treviso, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(4557)

MINISTERO DELLA SANITA'

Riconoscimento all'Ospedale specializzato C.R.I. « Villa Sofia Withaker », di Palermo, della seconda categoria per traumatologia e chirurgia d'urgenza.

Con decreto ministeriale n. 300.8/61097 del 7 maggio 1963, l'Ospedale specializzato C.R.I. « Villa Sofia Withaker », di Palermo, è stato elevato alla seconda categoria.

(4562)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di San Severino Marche ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1963, il comune di San Severino Marche (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.170.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5155)

Autorizzazione al comune di San Pio delle Camere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1963, il comune di San Pio delle Camere (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.426.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5137)

Autorizzazione al comune di Santo Stefano di Sessanio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1963, il comune di Santo Stefano di Sessanio (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.265.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5138)

Autorizzazione al comune di Barbarano Vicentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1963 il comune di Barbarano Vicentino (Vicenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.079.345, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5147)

Autorizzazione al comune di Cessapalombo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1963, il comune di Cessapalombo (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.409.470, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5157)

Autorizzazione al comune di Castelraimondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1963, il comune di Castelraimondo (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5158)

Autorizzazione al comune di Camporotondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1963, il comune di Camporotondo (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.968.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5159)

Autorizzazione al comune di San Ginesio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1963, il comune di San Ginesio (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.090.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5160)

Autorizzazione al comune di Porto Recanati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1963, il comune di Porto Recanati (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.428.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5161)

Autorizzazione al comune di Loro Piceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1963, il comune di Loro Piceno (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.986.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5162)

Autorizzazione al comune di Poggio San Vicino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1963, il comune di Poggio San Vicino (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.175.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5163)

Autorizzazione al comune di Zeri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1963, il comune di Zeri (Massa Carrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5164)

Autorizzazione al comune di Licciana Nardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1963, il comune di Licciana Nardi (Massa Carrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5165)

Autorizzazione al comune di Portoferraio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1963, il comune di Portoferraio (Livorno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.724.640, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5166)

Autorizzazione al comune di Campiglia Marittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1963, il comune di Campiglia Marittima (Livorno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.650.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5169)

Autorizzazione al comune di Bibbona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1963, il comune di Bibbona (Livorno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5170)

Autorizzazione al comune di Gagliole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1963, il comune di Gagliole (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5171)

Autorizzazione al comune di Fiordimonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1963, il comune di Fiordimonte (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.876.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5172)

Autorizzazione al comune di Marciana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1963, il comune di Marciana (Livorno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5167)

Autorizzazione al comune di Collesalvetti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1963, il comune di Collesalvetti (Livorno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5168)

Autorizzazione al comune di Esanatoglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1963, il comune di Esanatoglia (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.739.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5173)

Autorizzazione al comune di Corridonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1963, il comune di Corridonia (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.095.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5174)

Autorizzazione al comune di Colmurano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1963, il comune di Colmurano (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.770.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5175)

Autorizzazione al comune di San Damiano al Colle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 11 maggio 1963, il comune di San Damiano al Colle (Pavia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.743.150, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5176)

Autorizzazione al comune di Tortora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 11 maggio 1963, il comune di Tortora (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5177)

Autorizzazione al comune di Pozzaglia Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 11 maggio 1963, il comune di Pozzaglia Sabina (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.097.963, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5178)

Autorizzazione al comune di Sassetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1963, il comune di Sassetta (Livorno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.716.295, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5179)

Autorizzazione al comune di Polpenazze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1963, il comune di Polpenazze (Brescia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5280)

Autorizzazione al comune di Filiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1963, il comune di Filiano (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5268)

Autorizzazione al comune di Francavilla sul Sinni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1963, il comune di Francavilla sul Sinni (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5269)

Autorizzazione al comune di Grumento Nova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1963, il comune di Grumento Nova (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5270)

Autorizzazione al comune di Laurenzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1963, il comune di Laurenzana (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5271)

Autorizzazione al comune di Lauria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1963, il comune di Lauria (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5272)

Autorizzazione al comune di Nemoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1963, il comune di Nemoli (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5273)

Autorizzazione al comune di Rapone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1963, il comune di Rapone (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5274)

Autorizzazione al comune di Rotonda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1963, il comune di Rotonda (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5275)

Autorizzazione al comune di San Costantino Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1963, il comune di San Costantino Albanese (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5276)

Autorizzazione al comune di Terranova di Pollino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1963, il comune di Terranova di Pollino (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5277)

Autorizzazione al comune di Trecchina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1963, il comune di Trecchina (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5278)

Autorizzazione al comune di Vietri di Potenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1963, il comune di Vietri di Potenza (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5279)

Autorizzazione al comune di Carapelle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 17 maggio 1963, il comune di Carapelle (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5281)

Autorizzazione al comune di Volturara Appula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 17 maggio 1963, il comune di Volturara Appula (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5282)

Autorizzazione al comune di Rodi Garganico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 17 maggio 1963, il comune di Rodi Garganico (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5283)

Autorizzazione al comune di Orsara di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 17 maggio 1963, il comune di Orsara di Puglia (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5284)

Autorizzazione al comune di Cersosimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1963, il comune di Cersosimo (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5285)

Autorizzazione al comune di Oppido Lucano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1963, il comune di Oppido Lucano (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5286)

Autorizzazione al comune di Monteleone di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 17 maggio 1963, il comune di Monteleone di Puglia (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5287)

Autorizzazione al comune di Fratta Todina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 17 maggio 1963, il comune di Fratta Todina (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5289)

Autorizzazione al comune di Panicale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1963, il comune di Panicale (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5290)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Istituzioni di diritto privato » presso la Facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali della Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di « Istituzioni di diritto privato », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5495)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Fusione della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi urbani di Pescara nella Cassa di soccorso per il personale addetto alla ferrovia Penne-Pescara-Pineta di Pescara in gestione governativa.

Con decreto 23 aprile 1963 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stata approvata la fusione della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi urbani di Pescara, già dipendente dalla Soc. collettiva Giulio Forlini, nella Cassa di soccorso per il personale addetto alla ferrovia Penne-Pescara-Pineta di Pescara.

(4561)

Nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione della Società cooperativa di consumo di Casorate Primo, con sede in Casorate Primo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 4 maggio 1963, è stato nominato il Comitato di sorveglianza della liquidazione della Società cooperativa di consumo di Casorate Primo, con sede in Casorate Primo (Pavia), composto dai signori:

1) Manelli avv. Angelo, presidente;
2) Gorini Licinio, membro;
3) Stafforini Giorgio, membro.

(4866)

Scioglimento della Società cooperativa edilizia « Desiderio », con sede in Brescia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 4 maggio 1963 la Società cooperativa edilizia « Desiderio », con sede in Brescia, costituita per rogito Barca in data 30 gennaio 1957, repertorio 60 è stata sciolta ad ogni ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(4867)

Scioglimento della Società cooperativa « La Ricostruttrice sociale di Cosenza », con sede in Cosenza

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 4 maggio 1963 la Società cooperativa « La Ricostruttrice sociale di Cosenza », con sede in Cosenza, costituita per rogito Zupi in data 28 febbraio 1947, repertorio 4217, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del dott. Pasquale Magarò.

(4868)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a trentacinque posti di vice esperto in prova

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1962, registro n. 21, foglio n. 37, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 317 del 13 dicembre 1962, con il quale è stato indetto un concorso per esami a trentacinque posti di vice esperto in prova nel ruolo tecnico centrale e periferico dell'agricoltura, carriera di concetto;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a trentacinque posti di vice esperto in prova nel ruolo tecnico centrale e periferico dell'agricoltura, carriera di concetto, indetto con il decreto citato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente

De Luca dott. Ferdinando, ispettore generale.

Componenti:

Cordelli dott. Giulio, ispettore capo;

Gentile dott. Bruno, ispettore capo;

Cafasi prof. Francesco, ordinario di economicia rurale ed istimo nell'Istituto tecnico agrario di Reggio Emilia;

Bellisai prof.ssa Maria, straordinaria di scienze e patologia vegetale nell'Istituto tecnico agrario di Roma.

Segretario:

Visin dott. Livio, consigliere di 1ª classe.

Ai componenti della Commissione spettano i compensi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 aprile 1963

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1963
Registro n. 10, foglio n. 147. — ANGELINI

(5255)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Livorno

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 1° febbraio 1962, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe, vacante nel comune di Livorno;

Visto il decreto ministeriale in data 10 maggio 1963, con il quale è stata costituita la Commissione di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851; ed il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Livorno, nell'ordine appresso indicato:

1. Montecalvo dott. Antonio . punti 96,42 su 132
2. Ferrari dott. Gino . . . . » 94,51 »
3. Polazzi dott. Tito . . . . » 92,83 »
4. Romano dott. Antonio . . . . » 90,26 »
5. Innocenzi dott. Giulio . . » 90,05 »
6. Norcia dott. Federico . . . . punti 89,68 su 132
7. Del Bene dott. Giovanni . . . » 89,59 »
8. Roccella dott. Davide . . . » 89,12 »
9. Schiavina dott. Renato . . . » 89,09 »
10. Menduni dott. Attilio . . . » 88,36 »
11. Vucusa dott. Riccardo . . . » 87,96 »
12. De Palo dott. Vittorio . . . » 86,64 »
13. Ferraro dott. Domenico . . . » 83,81 »
14. Pianigiani dott. Quintilio . . » 83,76 »
15. De Lisi dott. Leonardo . . » 83,52 »
16. Tiberii dott. Menotti . . » 83,46 »
17. Rianò dott. Enrico . . . » 83,18 »
18. Succi Cimentini dott. Flobert . . » 83,08 »
19. Di Palma dott. Leucio . . » 82,45 »
20. Messina dott. Francesco . . » 82,10 »
21. Calabro Vincenzo . . . . » 82 — »
22. Gaetti dott. Giuseppe . . . . » 81,75 »
23. Merolli dott. Rocco . . . » 81,62 »
24. Chiarello Salvatore . . . . » 81 — »
25. Zaffarano dott. Michele . . . » 80,82 »
26. Campanelli dott. Giovanni . . » 79,66 »
27. Cirelli dott. Giuseppe . . . » 78,86 »
28. Tossi dott. Carlo . . . » 77,09 »
29. Giambitto dott. Giuseppe . » 77,27 »
30. Montanaro dott. Pierino . » 77,14 »
31. Di Pilla dott. Giovannangelo . » 77,05 »
32. Zuanni dott. Federico » 76,92 »
33. Balducci Ottavio . » 76,50 »
34. Di Conza dott. Beniamino . . » 75,55 »
35. Bonasia dott. Michele » 75,54 »
36. Scolari Mario . . . » 75,51 »
37. De Gaetano dott. Angelo . » 75,13 »
38. Silvano dott. Guido . » 74,60 »
39. Di Santo dott. Angelo » 72,50 »
40. Mangano dott. Gaetano . . » 71,81 »
41. Nobile Cosimo » 71 — »
42. Aiello dott. Salvatore » 69,79 »
43. Pollidori Giuseppe . » 69,45 »
44. Albi Marini dott. Muzio » 64,72 »
45. Napolino dott. Francesco » 62,86 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 maggio 1963

p. *Il Ministro* BISORI

(5297)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato a un posto di custode di 3ª classe in prova presso l'Osservatorio astronomico di Milano - Brera.

La prova pratica di scrittura sotto dettato a un posto di custode di 3ª classe in prova preso l'Osservatorio astronomico di Milano Brera, indetto con decreto ministeriale 15 maggio 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1962, registro n. 60, foglio n. 126, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 novembre 1962, avrà luogo presso l'Osservatorio astronomico di Milano, via Brera n. 18, il giorno 20 giugno 1963, alle ore 8,30.

(5413)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso di rettifica

Nel « Concorso ad ottantacinque posti di operaia di ruolo dello Stato di categoria 5ª-*B*) guardiane, presso gli Istituti di prevenzione e di pena », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 28 marzo 1963, a pag. 1607, la data del decreto ministeriale dell'8 gennaio 1963, deve intendersi rettificata in quella del *2 marzo 1963.*

(5414)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.